



REG. N.

SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPENSER A RILASCIO AUTOMATICO DI PRODOTTO ANTILARVALE PER LE ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

CIG: BC4BB50070

L'anno **2026**, il giorno____, del mese di **luglio**

- il Dirigente Raffaele Melette nato a Ula Tirso il 17/11/1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante C.F./P.IVA 80004010957 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";
- il sig. Micolitti Luca nato a Milano (MI) giorno 08/04/1965, nella sua qualità di Amministratore delegato della ditta ANTICIMEX S.r.l, con sede in Milano, via Ettore Bugatti, 12 20142 (MI), Italia P.IVA 08046760966 di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con Determinazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge è stata aggiudicata alla ditta Anticimex S.r.l. codice fiscale /P.I. 08046760966, la fornitura di n. 6498 dispenser MOSKIP e di 100 litri di Mosquitorex, prodotto antilarvale per i dispenser MOSKIP per il controllo di larve e pupe di zanzare da utilizzare in ambiente urbano della Provincia di Oristano, per un costo complessivo di € 138.972,64 + IVA (€ 169.564,62 IVA inclusa);

Articolo 1 – Termini e penali

Le consegna della fornitura avverrà entro mese di settembre 2026; in caso di ritardo della consegna imputabile all'operatore economico, saranno applicate le penali previste dall'art. 126 del DLGS 36/20.

Articolo 2 – Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del RUP sulle forniture effettivamente consegnate. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Provincia di Oristano – Settore Ambiente e Attività Produttive Codice Univoco **BZ44QF** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 3 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione in oggetto.

La ditta in dipendenza della presente scrittura privata ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche che_____.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni,

modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 4 –Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture effettuate.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

Articolo 5 – Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione della presente scrittura privata il tribunale competente per territorio è quello di Oristano.

Articolo 6 – Patto di integrità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 7 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e con-

seguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento della prestazione in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transita-

no per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il presente atto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile in conformità all'art. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 110/2010 viene letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

Firmato digitalmente

Per la Stazione Appaltante

Raffaele Melette

Per l'Appaltatore